Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 18 febbraio 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1646.

Modifiche all'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali - parte seconda - servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, al decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali parte seconda - servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore; altrimenti deve provare la propria identità personale:

a) per somme superiori a L. 600.000:

1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;

2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;

b) per somme superiori a L. 60.000 fino a L. 600.000 in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera *a*):

1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati; tessera ferroviaria od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;

2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati, o di tessera ferroviaria od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.

In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera *b*), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi e da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;

c) per le somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere *a*) e *b*):

1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;

2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera *b*).

E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. 1647.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 18 novembre 1964, n. 1265;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco delle Facoltà che costituiscono l'Università di Genova è aggiunta la seguente:

« Facoltà di architettura » (limitata al biennio propedeutico).

Dopo l'art. 80, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del biennio propedeutico della Facoltà di architettura.

Art. 81. — Il biennio di studi propedeutici della Facoltà di architettura ha per fine di conferire, nel campo delle scienze tecniche e delle arti, le nozioni necessarie all'apprendimento delle materie applicative insegnate nei trienni di Architettura che portano al conseguimento della laurea in Architettura.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica o scientifica o artistica.

Art. 82. — Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo corso. Ogni professore in relazione al proprio insegnamento si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede più opportuno.

Art. 83. — Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici in Architettura sono fondamentali e complementari.

I - Fondamentali:

1) Disegno dal vero (biennale);

2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale);

3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale);

4) Elementi costruttivi;

5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale);

6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva;

7) Applicazioni di geometria descrittiva;

8) Fisica;

9) Chimica generale ed applicata;

10) Mineralogia e geologia.

II Complementari:

1) Letteratura italiana;

2) Plastica ornamentale;

3) Lingua inglese;

4) Lingua francese.

Gli studenti dovranno sostenere gli esami in tutte le discipline fondamentali e in due materie complementari da loro scelte fra le quattro proposte.

Art. 84. — Gli studenti provenienti da altre Facoltà di architettura sono ammessi all'anno del biennio al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facoltà di provenienza.

Per gli studenti o laureati della Facoltà di ingegneria o dei bienni che danno adito a detta Facoltà, il Consiglio dei professori formulerà il piano di studi per lo ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Art. 85. — Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di iscrizione e di frequenza delle singole materie e le precedenze di esame che il Consiglio di facoltà stabilirà nel piano degli studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 55. — VILLA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1648.**

Modifiche allo statuto della Fondazione scolastica « Alessandro Volta », con sede in Como.

N. 1648. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 dello statuto della Fondazione scolastica « Alessandro Volta », con sede in Como presso il Liceo ginnasio statale « A. Volta ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1649.**

Modificazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, con sede in Roma.

N. 1649. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la modifica all'art. 9 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. **47.**

Autorizzazione alla Fondazione « Alberto Colonnetti », con sede in Pollone (Vercelli), ad accettare una donazione.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Alberto Colonnetti », con sede in Pollone (Vercelli), viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Gustavo Colonnetti e dalla signora Laura Badini Confalonieri in Colonnetti con atto pubblico in data 12 settembre 1964, n. 12677 di repertorio, a rogito dott. Angelo Afferni, notaio in Biella.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 48.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Cristina Martire con la Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio, nel comune di Semproniano (Grosseto).

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Sovana-Pitigliano in data 25 marzo 1965, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Cristina Martire, in Villaggio Rocchette del comune di Semproniano (Grosseto), con la Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Giuseppe con la Parrocchia della Visitazione di Maria, nel comune di Manciano (Grosseto).

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Sovana-Pitigliano in data 25 marzo 1965, relativo alla unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giuseppe, in frazione Capanne del comune di Manciano (Grosseto), con la Parrocchia della Visitazione di Maria, in frazione Poggio Murella dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 50.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma della Confusione nella Trasfigurazione di N.S.G.C., in Salemi (Trapani).

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 21 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma della Confusione nella Trasfigurazione di N.S.G.C., in Salemi (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 437387 in data 28 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 215, con il quale sono stati determinati per l'anno 1965 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1966;

Sulla proposta del provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1966 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1965 con il decreto ministeriale n. 437387 in data 28 ottobre 1964, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1966
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 11. — VENTURA SIGNORETTI

(1706)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Prezzi delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 437388 in data 28 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 216, con il quale è stato determinato per l'anno 1965 l'importo del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli Annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella 2ª parte della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1966;

Sulla proposta del provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1966 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli Annunzi giudiziari, commerciali e vari, da pubblicare nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale,* sono quelli determinati con il decreto ministeriale n. 437388 in data 28 ottobre 1964, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1966
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 10. — VENTURA SIGNORETTI

(1707)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Modifica alla Tabella « A Import ». Importazione di macchine per cucire.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import », e successive modificazioni;

Considerata la necessità di modificare ulteriormente detta tabella;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, viene inserita la seguente voce doganale:

- 84.41 A-I macchine per cucire

Art. 2.

Le autorizzazioni all'importazione delle merci di cui all'articolo precedente saranno rilasciate in via automatica senza limitazione quantitativa, agli operatori che ne faranno richiesta al Ministero del commercio con l'estero - D. G. Importazioni ed esportazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.

Ripartizione fra le varie Provincie della somma di L. 800 milioni riservata a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1965, per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dei contributi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1965, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 33, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1965, entro il limite massimo di L. 800 milioni;

Considerata la necessità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, di stabilire le Provincie che possono essere ammesse a fruire del contributo di cui trattasi e di ripartire fra le Provincie medesime la innanzi detta somma di L. 800 milioni;

Decreta:

Le sottoelencate Provincie sono ammesse a fruire del contributo di cui alle premesse per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

Provincia		Importo
Alessandria	L.	34.850.000
Cuneo	»	11.475.000
Torino	»	2.665.000
Asti	»	55.745.000
Novara	»	4.485.000
Bergamo	»	1.070.000
Brescia	»	1.540.000
Milano	»	10.000
Sondrio	»	615.000
Trento	»	27.010.000
Rovigo	»	1.250.000
Venezia	»	20.980.000
Vicenza	»	11.885.000
Bologna	»	8.315.000
Forlì	»	20.585.000
Parma	»	1.320.000
Ravenna	»	50.990.000
Arezzo	»	1.530.000
Grosseto	»	2.345.000
Pisa	»	525.000
Siena	»	1.105.000
Terni	»	1.825.000
Ascoli Piceno	»	2.565.000
Pesaro e Urbino	»	1.105.000
Latina	»	6.430.000
Roma	»	10.790.000
Chieti	»	5.475.000
Teramo	»	715.000
Napoli	»	420.000
Brindisi	»	25.120.000
Lecce	»	46.845.000
Matera	»	365.000
Catanzaro	»	4.395.000
Agrigento	»	3.230.000
Messina	»	40.000
Mantova	»	8.890.000
Pavia	»	20.705.000
Bolzano	»	14.385.000
Padova	»	14.960.000
Treviso	»	47.250.000
Verona	»	23.025.000
Udine	»	11.565.000
Ferrara	»	1.000.000
Modena	»	48.475.000
Piacenza	»	2.005.000
Reggio Emilia	»	65.270.000
Firenze	»	1.270.000
Livorno	»	485.000
Pistoia	»	840.000
Perugia	»	2.000.000
Ancona	»	1.350.000
Macerata	»	4.640.000

Frosinone	L.	435.000
Rieti	»	460.000
Viterbo	»	5.460.000
L'Aquila	»	145.000
Benevento	»	735.000
Bari	»	29.650.000
Foggia	»	6.650.000
Taranto	»	23.210.000
Potenza	»	1.125.000
Reggio Calabria	»	180.000
Catania	»	175.000
Palermo	»	5.250.000
Trapani	»	50.000.000
Nuoro	»	3.950.000
Altre Provincie	»	3.145.000
Cagliari	»	30.860.000
Sassari	»	840.000
Totale . . .	L.	800.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 214

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica in comune di Poggio Bustone (Rieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del comune di Poggio Bustone (Rieti);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Poggio Bustone;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Comune di Poggio Bustone;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dal pittoresco villaggio di Poggio Bustone — con le zone ad esso adiacenti di rilevante valore panoramico — e dal pendio del monte Rosato sul versante sovrastante l'abitato — rivestito di querce e lungo il quale sono suggestivamente disseminati il complesso del Santuario di San Giacomo, le Cappelle che ricordano vari miracoli di San Francesco, fino a giungere al Santuario di San Francesco, circondato e sovrastato da erte caratteristiche rupi — rappresenta un eccezionale quadro naturale nonchè un complesso di valore estetico-tradizionale; considerata inoltre l'importanza paesistica della strada che da Borgo San Pietro conduce a Poggio Bustone in quanto offre un susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Poggio Bustone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente; a sud-est dal fosso di Valle Petrinara nel tratto da borgo San Pietro al vallone ad est del convento San Giacomo, ad est dal Vallone suddetto fino alla mulattiera che dal convento stesso conduce verso monte Polino, a nord da tale mulattiera fino al vallone ad ovest di San Francesco, a nord-ovest e sud-ovest dal vallone predetto fino alla provinciale per Poggio Bustone, infine da questa fino all'incontro col fosso di Valle Petrinara presso Borgo San Pietro. Inoltre è sottoposta al vincolo anche una striscia laterale esterna alla strada che da Borgo San Pietro va all'abitato di Poggio Bustone, della profondita di ml. 20 (venti) dal ciglio stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il Comune di Poggio Bustone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 4

Oggi, 10 maggio 1962, alle ore 11, nella sede della Giunta dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Santuari Francescani della Valle Santa.

(*Omissis*).

Alle ore 11, il Presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, all'unanimità vengono proposti i seguenti vincoli:

(*Omissis*).

C) *Comune di Poggio Bustone - Vincolo panoramico*:

La Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

visto che il pittoresco villaggio di Poggio Bustone con le zone ad esso adiacenti ha rilevante valore panoramico;

visto che il pendio del monte Rosato — sul versante sovrastante l'abitato di Poggio Bustone — rivestito di querce, lungo il quale sono suggestivamente disseminati il complesso del Santuario di San Giacomo, le Cappelle che ricordano vari miracoli di San Francesco, fino a giungere al Santuario di San Francesco, circondato e sovrastato da erte caratteristiche rupi, presenta un eccezionale interesse estetico e tradizionale ed un non comune valore panoramico;

rilevata la necessità di tutelare sia il complesso predetto, sia ancora la strada che da Poggio San Pietro conduce a Poggio Bustone, in quanto tale tratto stradale costituisce un continuo belvedere pubblico;

propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Poggio Bustone delimitato:

a sud-est da fosso di Valle Petrinara nel tratto da Borgo San Pietro al vallone, ad est, dal convento San Giacomo; ad est del vallone suddetto fino alla mulattiera che dal convento stesso conduce verso monte Polino; a nord da tale mulattiera fino al vallone, ad ovest di San Francesco; a nord-ovest e sud-ovest dal vallone predetto fino alla provinciale per Poggio Bustone, infine da questa sino all'incontro col fosso di Valle Petrinara presso Borgo San Pietro.

Inoltre è proposta per il vincolo anche una striscia laterale esterna alla strada che da Borgo San Pietro va all'abitato di Poggio Bustone, della profondità di ml. 20 (venti) dal ciglio stradale.

(*Omissis*).

Il presidente: VECCHIARELLI

Il segretario: PORFIRI

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il fiume Reno con la zona attigua nel comune di Casalecchio di Reno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Casalecchio di Reno (Bologna);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Consorzio cave di Bologna;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico e può considerarsi uno dei luoghi più belli prossimi a Bologna perchè il fiume, con i boschi situati presso la sua riva destra e i monti che ne fanno bella cornice, conferisce al medesimo un aspetto panoramico attraente, formando nel suo insieme un quadro naturale di singolare bellezza, godibile da numerosi punti di vista lungo il tratto della via Porrettana e da ponte di Casalecchio;

Decreta:

La zona del fiume Reno con l'area attigua sita nel territorio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a ovest: dalla via Garibaldi, dalla via Marconi, dalla ferrovia Bologna-Pistoia;

a sud: dal confine con il territorio del comune di Sasso Marconi;

ad est: dai terreni già assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 con i decreti ministeriali in data 10 novembre 1953 e 10 ottobre 1960;

a nord: dal confine con il territorio del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Casalecchio di Reno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Estratto del verbale della seduta del 30 ottobre 1961

Oggi trenta ottobre millenovecentosessantuno alle ore 10 nella sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in via delle Belle Arti, 42 a Bologna si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Paesaggio fluviale di Casalecchio di Reno.

(*Omissis*).

Pertanto la Commissione, considerato che Casalecchio di Reno è da ritenersi uno dei più bei luoghi prossimi a Bologna perchè il fiume, i boschi situati presso la sua riva destra, ed i monti che ne fanno bella cornice gli conferiscono un aspetto panoramico attraente e di singolare bellezza; considerato anche che l'afflusso turistico, favorito dall'Autostrada del Sole, è in continuo aumento proprio a motivo della particolare attrattiva del luogo; è concorde unanime nel decidere di elencare fra le bellezze naturali della provincia di Bologna, ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il fiume Reno con il suo naturale letto e la zona attigua così delimitata:

a ovest: dalla via Garibaldi, dalla via Marconi, dalla ferrovia Bologna-Pistoia;

a sud: dal confine con il territorio del comune di Sasso Marconi;

a est: dai terreni già assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 con i decreti ministeriali in data 10 novembre 1953 e 10 ottobre 1960;

a nord: dal confine con il territorio del comune di Bologna.

Alle ore 12,30, null'altro avendo da deliberare, il presidente chiude la seduta.

Il presidente: GHIGI

Il segretario: STANZANI

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Collecchio e Sala Baganza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Ferlaro, sita nei comuni di Collecchio e Sala Baganza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Collecchio e Sala Baganza;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo da parte degli amministratori della Società Montecoppe, villa del Ferlaro, fattoria del Ferlaro, Zambriolo e dal comune di Sala Baganza;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un tratto di territorio intorno al comune di Collecchio e da una fascia facente parte del comune di Sala Baganza, forma un vasto complesso di bellezze panoramiche per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare e pregiate, denominato « Tenuta del Ferlaro », nonchè un insieme di quadri naturali godibili dalla strada del Conventino, dalla strada della Cisa e dalla strada di Montecoppe;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Collecchio e Sala Baganza, denominata « Tenuta del Ferlaro », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada del Conventino con le strade del « Casino dei Boschi e del Ferlaro » a quota 175, lungo la medesima strada del Conventino in direzione nord fino alla Strada statale della Cisa e per questa seguendo per un breve tratto fino a quota 106,40. Da questo punto, in direzione est percorrendo il fossato che si unisce alla vicinale che sbocca nella strada comunale di Montecoppe a quota 124,70. Da questo punto, in direzione sud, lungo la suddetta strada fino ad incrociare a quota 165 la Casa Schizzati. Da questa prima, in direzione nord lungo la vicinale fino alla strada del Ferlaro a quota 144 e poi, a questo punto, lungo la stessa strada in direzione ovest fino a ritornare a quota 175 della strada del Conventino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Sopraintendenza ai monumenti di Bologna curerà che i comuni di Collecchio e Sala Baganza provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma

Commissione provinciale per le bellezze naturali della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno sei del mese di giugno alle ore sedici nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, a seguito di invito diramato dal presidente, avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo comprendente la zona del Ferlaro nei comuni di Collecchio e di Sala Baganza, ai sensi della legge paesistica;

(*Omissis*).

Tutta la Commissione, dopo lunga discussione approva la proposta di vincolo con 6 voti favorevoli ed uno astenuto (il sindaco di Sala Baganza), fissando la seguente delimitazione della zona:

Dall'incrocio della strada del Conventino con le strade del « Casino dei Boschi e del Ferlaro a quota 175, lungo la medesima strada del Conventino in direzione nord fino alla Strada statale della Cisa e per questa seguendo per un breve tratto fino a quota 106,40. Da questo punto, in direzione est percorrendo il fossato che si unisce alla vicinale che sbocca nella strada comunale di Montecoppo a quota 124,70. Da questo punto, in direzione sud, lungo la suddetta strada fino ad incrociare a quota 165 la Casa Schizzati. Da questa prima, in direzione nord lungo la vicinale fino alla strada del Ferlaro a quota 144 e poi, a questo punto lungo, la stessa strada in direzione ovest fino a ritornare a quota 175 della strada del Conventino.

(*Omissis*).

Il presidente: Cocconi

Il segretario: Squeo

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto civile di Torino-Caselle;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle, come segue:

coordinate geografiche:
latitudine 45° 12' nord;
longitudine 07° 39' est;

direzione di atterraggio: 181° - 001° (riferita all'orientamento geografico);

lunghezza della pista: m. 3000;

quota centro aeroporto s.l.m.: m. 293;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata nord: m. 301,41;
testata sud: m. 283,38.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: Jervolino

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 2 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Oliva

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Nomina di componenti del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo, nella persona del prof. Mario Potenza;

Considerato che il prof. Mario Potenza, già chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria in qualità di esperto, decade, per effetto del presente decreto, da tale nomina;

Ritenuta, altresì, la necessità di sostituire il professore Mario Potenza, quale esperto del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, con il dott. Pietro Longo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria i signori:

Potenza prof. Mario, quale rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Longo dott. Pietro, quale esperto, in sostituzione del prof. Mario Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1966

(1470) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Schema del 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 4416; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3814; e lo schema del quinto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 30 dicembre 1964, n. 4730;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'ufficio del Genio civile di Modena;

Visti: l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Prefettura di Modena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dello eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE delle sorgenti 2	SBOCCO 3	COMUNI in cui ricadono 4	LIMITI entro i quali si ritengono pubbliche le sorgenti 5
1	« Le Rocche » in località Malvarone, nel catasto alla Sez. B.F. 26, mapp. 5481 e mapp. 5479	Torrente Lerna	Pavullo	Per l'intera portata
2	« Becco o Bago » in località Remo, nel catasto alla Sez. C. F. 10, mapp. 3744 - 2315 - 2316 - 2383 - 3553 - 2382	Rio Bago	Id.	Id.
3	« Pesce » in località Oppiano, nel catasto Sez. B. F. 35, mapp. 3719	Torrente Lerna	Id.	Id.
4	« D'Alessio » in località Salvella di S. Annapelago nel catasto Sez. B-F. 7 mapp. 407 - 408	Fosso del Mulino	Pievepelago	Id.

(1364) Visto, *Il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa fra combattenti e reduci, con sede in Trinitapoli (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1966, i poteri conferiti al' dott. Celestino Scarimboli, commissario governativo della Società cooperativa fra combattenti e reduci, con sede in Trinitapoli (Foggia), sono stati prorogati fino al 30 luglio 1966.

(1393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1966, il comune di Piazza Armerina (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 407.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Pergine Valsugana (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Baschi (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.508.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Masi (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.316.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.033.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(1560)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Meldola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.204.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1966, il comune di Acerra (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1966, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Santa Giustina in Colle (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Granze (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 941.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Arre (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 989.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Nasino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.958.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Gosaldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.066.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Grotte di Castro (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.757.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.800.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Vallerotonda (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.884.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Moricone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.344.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.766.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del torrente Degano, in comune di Ovaro (Udine).

Con decreto 6 novembre 1965, n. 1010/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del torrente Degano, sito a valle del ponte Muina, segnato nel catasto del comune di Ovaro (Udine), al foglio 75, particella 14 (porzione) di Ha. 9.07.70, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 giugno 1964, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1389)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Crosia in comune di San Biagio Cima (Imperia).

Con decreto interministeriale 4 gennaio 1966, n. 23/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Crosia, segnato nel catasto del comune di San Biagio Cima (Imperia), al foglio IV di mq. 140, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 maggio 1957, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1387)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Magra, in comune di Lerici (La Spezia).

Con decreto 28 luglio 1965, n. 638/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Lerici (La Spezia) Sezione A, foglio 16, di mq. 27.675 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 ottobre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1386)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni alluvionali del fiume Po denominati « Bosco Preti » nei comuni di Motteggiana e di Viadana (Mantova).

Con decreto 29 dicembre 1965, n. 1201/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni alluvionali del fiume Po, denominati « Bosco Preti », segnati nel catasto del comune di Motteggiana (Mantova) al foglio 1 mappali 58 (Ha. 0.42.50); 7 (Ha. 5.84.70); 16 (Ha. 0.74.30); 6 (Ha. 6.68.00); foglio 2, mappa 7 (Ha. 16.37.60); 35 (Ha. 0.46.30); 36 (Ha. 0.66.80); comune di Viadana al foglio 7 mappali 5 (Ha. 3.61.30); 6 (Ha. 37.93.00); 14 (Ha. 2.76.00); 10 (Ha. 0.94.60); 13 (Ha. 14.16.10); 4 (Ha. 1.71.70); 15 (Ha. 0.93.80); quindi della superficie totale di ettari 93.26.70 ed indicati nella planimetria rilasciata il 24 aprile 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1473)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Trieste.

Con decreto 30 ottobre 1965, n. 985/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche nei fogli dei catasti dei Comuni sottosegnati:

1. — *Comune di Servola*:
rio Primario - foglio di mappa 8, p.c. 1715 (mq. 462).

2. — *Comune di Bagnoli della Rosandra*:
torrente Rosandra - foglio di mappa 1 - 5 frazione, p.c. 1919/1 per mq. 22.300.

3. — *Comune di Muggia*:
torrente Fugnan o Pisciolon, fogli di mappa 9 - 11 frazione, per mq. 640.

4. — *Comune di Guardiella*:
torrente Brandesia, foglio di mappa 12, pp.cc. 2163/2 2163/3 - 2164/1-*a* - 2163/1 - 2175-*a* - 2173-*a* - 2163/4 - 2163/5 per mq. 1000.

Visto che la superficie totale è di mq. 24.402, ed è indicata nelle planimetrie rilasciate in scale 1:1000; 1:2880 dall'Ufficio tecnico erariale di Trieste, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1477)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Verona.

Con decreto interministeriale 18 settembre 1965, n. 792/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Verona, segnate nel catasto dei Comuni:

1. — *Comune di Bonavigo*:
Adige Vecchio: foglio n. 9, mappale 48 (Ha. 2.18.48).

2. — *Comune di Terrazzo*: foglio n. 24, mappale 24 (Ha. 0.26.80).

3. — *Comune di Ronco all'Adige*: sezione *A*, foglio n. 1, mappale 139 (Ha. 0.18.50); sezione *F*, foglio 3°, mappale 140 (Ha. 0.00.90).

4. — *Comune di Angiari*: foglio n. 12, mappale 447 (Ha. 0.27.45).

5. — *Comune di Grezzana*: torrente Valpantena, foglio 24, sezione *B*, mappali 59, 160 e 161 (Ha. 0.30.63) complessivi.

6. — *Comune di Malcesine*: torrente Bova, sezione *B*, foglio 2° (mq. 780).

7. — *Comune di Verona*: fiumicello di Montorio (Adigetto), sezione *A*, foglio n. 11, mappale 430-*b* (mq. 39).

8. — *Comune di Verona*: fiumicello di Montorio (Adigetto), sezione *A*, foglio XI, mappale 698 (mq. 60) di complessivi Ha. 3.31.55, ed indicati nelle planimetrie in scala 1:2000 e 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1479)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo del torrente Grivò in comune di Remanzacco (Udine).

Con decreto 2 agosto 1965, n. 642/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Grivò, segnato nel catasto del comune di Remanzacco (Udine), al foglio 10, mappale 85 ½, di mq. 600, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1496)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno limitrofo alla roggia Cavan in comune di Monfalcone (Gorizia).

Con decreto 22 luglio 1965, n. 612/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno limitrofo alla roggia Cavan, segnato nel catasto del comune di Monfalcone (Gorizia), al foglio 13, mappale 916/7 di mq. 905, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 novembre 1963, in scala 1:2880 dall'Ufficio tecnico erariale di Gorizia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1495)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Tanaro, in comune di Asti

Con decreto 14 dicembre 1965, n. 1134/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Tanaro, segnato nel catasto del comune di Asti alla partita 2630, foglio 75, mappale 203, di Ha. 0.55.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 gennaio 1961, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Asti, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1497)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Savena, sito nei comuni di Pianoro (Bologna) e di Bologna.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1965, n. 1107/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Savena segnati nel catasto del comune di Pianoro (Bologna), foglio 1, mappale 214 (Ha. 0.13.47); 215 (Ha. 0.03.66); 216 (Ha. 0.06.57); 217 (Ha. 0.34.40); 218 (Ha. 0.15.45); 219 (Ha. 0.01.10); 220 (Ha. 0.02.50), e nel catasto del comune di Bologna, foglio 162, mappale 219 ½ (Ha. 0.02.40); 219 ⅓ (Ha. 0.04.55); 219 ¼ (Ha. 0.02.30); 219 ⅕ (Ha. 0.08.05); 236 ½ (Ha. 0.05.80); 236 ⅓ (Ha. 0.02.30); 236 ¼ (Ha. 0.03.35); 236 ⅕ (Ha. 0.01.65); 236 ⅙ (Ha. 0.01.60) di complessivi Ha. 1.09.15 ed indicati nella planimetria rilasciata il 13 gennaio 1962 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1492)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreni risultati dalla copertura del braccio destro del canale Navile in comune di Malalbergo (Bologna).

Con decreto 2 agosto 1965, n. 645/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreni risultati dalla colmatura del braccio destro del canale Navile, segnati nel catasto del comune di Malalbergo (Bologna) al foglio 9, mappali 112 (mq. 688); 113 (mq. 1827); 305 (mq. 1785) e 307 (mq. 334) di complessivi mq. 4634 ed indicati nella planimetria rilasciata il 13 gennaio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1491)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Fiumarella, in comune di Pellaro (Reggio Calabria).

Con decreto 13 gennaio 1966, n. 73/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Fiumarella, segnato nel catasto del comune di Pellaro (Reggio Calabria), al foglio 22, particelle 386 (mq. 1300); 385 (mq. 940); 384 (mq. 1180) e 383 (mq. 590), di complessivi mq. 4.010, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 dicembre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1486)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di alveo dello scolo Pesarina, in comune di Medicina (Bologna).

Con decreto 26 ottobre 1965, n. 954/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'alveo dello scolo Pesarina, segnato nel catasto del comune di Medicina (Bologna), al foglio 161, mappale 111 ½, di mq. 133, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 novembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1478)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del canale Naviglio in comune di Parma.

Con decreto interministeriale 9 settembre 1965, n. 717/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del canale Naviglio segnato nel catasto del comune di Parma, alla partita 377, foglio 6, particelle 2 1/3 (mq. 1260); 2 1/4 (mq. 60); 2 1/5 (mq. 810) di complessivi mq. 2.130 ed indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Parma in data 29 ottobre 1964, in scala 1:1000; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1480)

Rettifica del decreto interministeriale 5 maggio 1961, numero 2089/60, (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica del 9 febbraio 1963, n. 37), relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Retrone in comune di Vicenza.

Con decreto interministeriale (Lavori pubblici - Finanze) 14 dicembre 1965, n. 1133/1, si è disposto che la superficie di mq. 3.670, di cui al decreto interministeriale 5 maggio 1961, n. 2089/60, riguarda il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un tratto dell'ex alveo del fiume Retrone, segnato nel catasto del comune di Vicenza, alla Sezione *F*, foglio 3°, mappale 9 ½, di mq. 1835, ed alla Sezione *G*, foglio 7°, mappale 38 ½, di mq. 1835, come indicato nella planimetria 13 febbraio 1964, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1474)

Proroga al termine di attuazione del piano di ricostruzione della frazione S. Maria Maddalena in comune di Occhiobello.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1966, n. 4304, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione S. Maria Maddalena in comune di Occhiobello, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1960, è stato prorogato fino al 29 marzo 1970.

(1472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 17 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,52	624,52	624,56	624,55	624,72	624,55	624,75	624,72	624,57
$ Can.	580,25	579,30	579,75	579,50	579.40	580,10	579,47	580,10	580,10	579,75
Fr. Sv.	144,16	144,08	144,07	144,075	144.05	144,15	144,095	144,17	144,15	144,10
Kr. D.	90,571	90,51	90,52	90,52	90,45	90,57	90,52	90,59	90,57	90,55
Kr. N.	87,435	87,36	87,40	87,38	87,40	87,42	87,375	87,46	87,42	87,40
Kr. Sv.	120,90	120,90	120,90	120,88	120.90	120,42	120,89	120,87	120,92	120,90
Fol.	172,43	172,41	172,35	172,36	172,45	172,46	172,385	172,40	172,46	172,37
Fr. B.	12,56	12,555	12,5575	12,555	12,5525	12,56	12,5545	12,57	12,56	12,555
Franco francese	127,48	127,43	127,45	127,44	127,48	127,47	127,44	127,50	127,47	127,40
Lst.	1751,301	1750.05	1750 —	1750,15	1750 —	1751,05	1750,25	1751,05	1751,05	1750,25
Dm occ.	155,59	155,52	155,55	155,53	155,55	155,58	155,55	155,60	155,58	155,53
Scell. Austr.	24,17	24,155	24,1650	24,161	24,15	24,16	24,162	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,86	21,845	21,85	21,83	21,84	21,87	21,8325	21,87	21,87	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,415	10,44	10,42	10,43	10,42	10,42	10,43	10,42	10,42

Media dei titoli del 17 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	103,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,825
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	102,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1966

1 Dollaro USA	624,555
1 Dollaro canadese	579,485
1 Franco svizzero	144,085
1 Corona danese	90,52
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	120,885
1 Fiorino olandese	172,372
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,44
1 Lira sterlina	1750,20
1 Marco germanico	155,54
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,831
1 Peseta Sp.	10,42

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente «norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, n. 6146, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1965, registro n. 49 bilancio Trasporti, foglio n. 141, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a complessivi 134 posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, con il quale sono approvate le nuove norme per le visite mediche di ammissione in servizio, revisione, abilitazione, assegnazione a nuove funzioni e cambio di qualifica dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con annessa tabella dei requisiti fisici speciali;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), n. P.2.1. 1.208/10881, in data 8 gennaio 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e per titoli, per qualifiche del personale delle navi traghetto, nei ruoli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

ufficiale navale	posti	11
ufficiale macchinista	»	11
motorista	»	38
elettricista	»	25
marinaio	»	23
carbonaio	»	14
carpentiere	»	12

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966
Registro n. 49 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 310. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e per titoli, a posti di ruolo nelle qualifiche del personale delle navi traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

ufficiale navale	posti	11
ufficiale macchinista	»	11
motorista	»	38
elettricista	»	25
marinaio	»	23
carbonaio	»	14
carpentiere	»	12

1. — *Titoli di studio e titoli speciali*

Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei titoli di studio e dei titoli e requisiti speciali appresso specificati, per le rispettive qualifiche:

Ufficiale navale:

a) diploma di abilitazione tecnica-nautica, sezione capitani;

b) patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Ufficiale macchinista:

a) diploma di abilitazione tecnica-nautica, sezione macchinisti;

b) patente di macchinista di 1ª classe, valida anche per le motonavi, ovvero patente di capitano di macchina, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

Motorista:

a) licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana;

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e patente di meccanico navale di 1° e 2° grado, ovvero di 1ª o 2ª classe, con almeno un anno di navigazione con la qualifica di meccanico navale registrata alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla Marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista.

Elettricista:

a) licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana;

b) diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, nonchè la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima.

Marinaio - Carbonaio - Carpentiere:

a) licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana;

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica, rispettivamente, di marinaio, carbonaio e carpentiere.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio e dei titoli speciali di cui al precedente punto 1, nonchè la qualifica per la quale intendono concorrere;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo; l'Azienda delle ferrovie dello Stato, come ovviamente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo, non è neanche responsabile di eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti per le sole qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni, per i combattenti e profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art .2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

per i mutilati ed invalidi civili o militari di guerra, per servizio militare o civile, nonchè per le categorie assimilate. Non sono ammessi a tale beneficio:

1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A*, del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati alle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dai 3 al 6 della categoria 10ª;

2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

per i mutilati e invalidi civili, secondo le disposizioni di legge;

h) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dell'Azienda F.S. (compreso il personale a contratto per il servizio delle navi traghetto) e delle altre Amministrazioni dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti e non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto alla attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari, rispettivamente:

Ufficiale navale, marinaio.

Statura non inferiore a m. 1.50; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale, senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

Ufficiale macchinista, motorista.

Statura non inferiore a m. 1.50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche + 4 D o — 5 D, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico soddisfacente; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

Carpentiere, elettricista.

Statura non inferiore a m. 1.50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche + 4 D o — 5 D, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico soddisfacente; percezione della voce afona alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

Carbonaio.

Gli stessi requisiti previsti per i carpentieri e gli elettricisti, eccetto il senso cromatico, che non è richiesto.

* * *

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo all'assunzione — verrà praticata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle F.S.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita d'appello; a tal fine, entro dieci giorni della predetta comunicazione, debbono far pervenire domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale F.S. - Servizio personale (Concorsi) - Roma.

Le domande di che trattasi, unitamente al Mod. San. 6, al certificato medico prodotto dall'interessato e agli altri eventuali documenti attinenti alla visita medica, verranno trasmessi al Servizio sanitario, al quale è devoluto esprimere il parere, anche circa la sede della visita d'appello, per la successiva conforme pronuncia del Servizio personale.

Se la visita d'appello viene demandata all'Ispettorato sanitario dovrà essere effettuata personalmente dal capo dello Ispettorato medesimo con l'intervento, se ritenuto opportuno, dello specialista. Peraltro, ove la prima visita sia stata effettuata dal capo dell'Ispettorato, la visita d'appello dovrà essere effettuata presso la sede centrale del Servizio sanitario.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di idoneità personale specificati al successivo punto 8.

* * *

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari F.S. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita non sono impegnative per l'Azienda in quanto gli interessati saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa per lo importo già detto.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative, seguendo le norme di cui al decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni.

I provvedimenti di nomina delle Commissioni e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale F.S.

8. — *Diario delle prove di esame* *Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Le prove di esame verteranno sui programmi allegati.

In particolare, sono previste le seguenti prove obbligatorie:

Ufficiale navale (allegato *B*):

due prove scritte; una prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Marinaio (allegato *C*) - *Carpentiere* (allegato *D*):

una prova scritta; una prova pratica; una prova orale.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ufficiale macchinista (allegato *E*) - *Motorista* (allegato *F*) - *Elettricista* (allegato *G*):

una prova scritta; una prova grafica; una prova pratica; una prova orale.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e grafica e non meno di 6 punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Carboniaio (allegato *H*):

una prova scritta; una prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno sette punti su dieci.

* * *

Saranno dichiarati idonei nelle rispettive qualifiche i concorrenti che nelle prove orali previste per le qualifiche stesse avranno riportato almeno sei punti su dieci.

* * *

Sono consentite, inoltre, per i concorsi di ufficiale navale e ufficiale macchinista, prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, e tedesca), alle quali, però, saranno sottoposti soltanto i candidati che le abbiano tempestivamente richieste e che risultino ammessi alla prova orale obbligatoria.

Tali prove facoltative verteranno sul programma di cui l'allegato I e s'intendono superate solo se il concorrente avrà ottenuto almeno punti 0,25 su punti 0,50 per ciascun esame (scritto e orale) previsto per le singole prove medesime.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte, grafiche o pratiche, è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possano essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, come pure usare inchiostri diversi dal nero o dal blu, o matite di qualsiasi genere, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di precedenza (riserva di posti) e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti della Azienda. Tale disposizione vale anche per il personale in servizio ferroviario o di altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

a) punti uno per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino a 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

b) punti 0,30 per il titolo di studio (compiuto) di grado superiore a quello prescritto per l'ammissione ai singoli concorsi;

c) punti 0,10 per ogni trimestre di non demeritevole servizio prestato su navi mercantili con imbarco nella qualifica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre;

d) punti 0,10 per ogni 30 giorni di non demeritevole effettivo servizio prestato, anche saltuariamente, a contratto a bordo delle navi traghetto delle F. S., in qualifica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre;

e) punti 0,15, non cumulabili col punteggio di cui al precedente comma *d*), per ogni semestre di non demeritevole servizio ferroviario di ruolo;

f) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per esami statali o ferroviari, per qualifiche di livello pari o superiore a quello della qualifica per la quale si concorre.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e grafiche, il voto ottenuto nella prova pratica, quello ottenuto nella prova orale nonchè il punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa validamente superata e quello conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle F. S.;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

v) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

Per le qualifiche di motorista, elettricista, marinaio, carbonaio e carpentiere si applicano inoltre le disposizioni per la riserva dei posti di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie dei concorsi verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di 45 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale;

c) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando, qualora non presentati in sede di produzione dei documenti di cui al punto 11;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle F. S. e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle F. S. dovranno optare per la nuova qualifica e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle F. S., ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate indicheranno anche il cognome del coniuge); nato il . . . (giorno, mese e anno) a . . . . . . provincia di . . in possesso del diploma di . conseguito a . . . . . presso . . (indicare il nome della scuola o istituto, specificando se statale o parificata) nella sessione . . . . (estiva o autunnale) dell'anno scolastico . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di . . . (indicare la qualifica del personale delle navi traghetto per la quale si intende concorrere), indetto con decreto ministeriale . . . . . . n. .

Chiede altresì di sostenere le prove facoltative di lingue . . . . . . (indicare quale o quali, per i soli aspiranti alle qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età: . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso . . . . (indicare i titoli speciali posseduti in relazione alla qualifica, come specificato al punto 1 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso a beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'Amministrazione, la durata del servizio e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta ai seguenti indirizzi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Data . . . .

1) via . . . . n. . .
. . . . (prov. di . . . .)

2) . . . . (eventuale indirizzo militare)

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER UFFICIALE NAVALE

I. — PROVE SCRITTE

Le prove scritte saranno due:

a) la prima consisterà nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

b) la seconda consisterà nello svolgimento di un tema su elementi di costruzioni navali.

II. — PROVA ORALE

La prova verterà sulle materie sottoindicate:

Attrezzatura e manovra:

Naviglio mercantile in genere: attrezzatura e manovre.

Ancore e catene: loro manovre.

Timone e organi di governo. Curve di evoluzione. Estinzione del moto. Delle varie resistenze al moto.

Governo e manovra delle navi monoeliche e bieliche. Criteri sul governo nel cattivo tempo.

Eliche fisse ed a passo variabile. Propulsori ausiliari di manovra. Altri sistemi di propulsione.

Manovra con rimorchiatori. Rimorchi.

Manovra dei grossi pesi a bordo. Rifornimento carbone e combustibile liquido.

Incendio a bordo. Avarie.

Urto fra navi. Incaglio delle navi. Abbandono della nave. Salvataggi e recuperi.

Stivaggio delle merci.

Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Segnalazioni.

Contabilità di bordo.

Astronomia e navigazione:

Misura delle altezze degli astri. Il sestante. Errori. Correzioni delle altezze.

Cronometri marini e orologi di osservazione.

Triangolo di posizione.

Ora media del sorgere e del tramonto degli astri.

Determinazione di latitudine.

Altezze circummeridiane.

Determinazione del punto nave mediante misura di altezza di astri. Rette di altezza. Impiego.

Condotta pratica della navigazione astronomica.

Magnetismo terrestre. Magnetismo delle navi. Bussole. Deviazione e compensazione.

Fenomeni girostatici. Girobussole.

Scandagli. Misura della velocità. Distanze in mare. Misure degli angoli orizzontali. Apparecchi e strumenti.

Carte marine. Lossodromia e ortodromia. Problemi di cinematica navale.

Determinazione del punto nave coi vari metodi. Pilotaggio di navi per mezzo cavi percorsi da corrente di frequenza acustica.

Correnti e maree.

Criteri sulla condotta della navigazione costiera e della navigazione d'alto mare.

Meteorologia e oceanografia:

L'atmosfera. Temperatura della terra e dell'atmosfera. Misure e mezzi di misura.

Vapore acqueo nell'atmosfera. Precipitazioni.

Pressione atmosferica. Distribuzione geografica. Misura e mezzi di misura.

Il vento. Circolazione generale dell'atmosfera.

Cicloni. Uragani. Tifoni. Tornados. Elettricità atmosferica.

Previsione del tempo. Carte e documenti meteorologici.

Oceani, mari mediterranei e periferici.

Morfologia del fondo marino.

Composizione e proprietà dell'acqua marina.

Temperatura del mare.

Moto ondoso.

Correnti marine.

Applicazione delle nozioni sulle correnti, sui venti, sulle tempeste allo studio delle principali rotte transoceaniche.

Tenuta del giornale di bordo nei riguardi delle osservazioni meteorologiche e oceanografiche. Ricerche talassografiche: istituzioni relative.

Elementi di elettrotecnica:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano. Intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule) e loro applicazioni. Effetti chimici della corrente; pile; accumulatori.

Campo magnetico prodotto da una corrente: applicazioni più comuni.

Azioni elettrodinamiche. Leggi sull'induzione elettromagnetica.

Correnti alternate; monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche specifiche dei circuiti a c. a.: induttanza, capacità.

Cenni sulle macchine a corrente continua ed alternata (generatori e motori).

Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme dell'A.E.I. per gli impianti di bordo.

Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo.

Tubi a gas e tubi a vuoto. I semiconduttori. Diodi e transistor.

Produzione e rilevazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Radiogoniometri. Sistemi di assistenza radio per la navigazione. Radar.

Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia.

Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

Elementi di costruzione navale:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni. Piano di costruzione.

Dislocamento. Coefficienti di finezza. Scala di solidità. Scala delle immersioni. Bordo libero di pieno carico. Stazzatura.

Stabilità statica e dinamica.

Diagrammi della carena e loro uso. Oscillazioni delle navi.

Navi di legno. Scafi metallici.

Sistemi di costruzione. Manutenzione delle navi.

Varo.

Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento. Ventilazione. Celle frigorifere. Servizio d'incendio e di sentina.

Raddobbo delle navi.

Elementi di diritto marittimo e di statistica.

ALLEGATO C

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER MARINAIO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II. — PROVA PRATICA

Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare di sapere:

a) tagliare e cucire tende e vele d'imbarcazione, costruire paglietti, bozze, fasciare cavi, fare i vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella Marina;

b) mettere a mare e in nave e manovrare imbarcazioni a remi, a vela ed a motore;

c) manovrare ancore e catene e maneggiare cavi di ormeggio;

d) leggere la bussola e saper stare al timone;

e) conoscere le bandiere da segnali e gli elementi dei segnali di lontananza del Codice internazionale dei segnali.

III. — PROVA ORALE

Nella prova orale i concorrenti saranno interrogati per assicurarsi se hanno conoscenza:

a) delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) dei mezzi di estinzione incendi e di salvataggio sistemati normalmente su ogni nave e del loro maneggio;

c) dei segnali d'allarme previsti dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

d) dei macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e del loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le ancore.

ALLEGATO D

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER CAMPENTIERI NAVI TRAGHETTO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II. — PROVA PRATICA

Esecuzione di qualche lavoro che ha attinenza col mestiere di carpentiere in legno.

III. — PROVA ORALE

sulle seguenti materie:

Matematica elementare: Le quattro operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misure delle principali superfici piane — volume dei solidi più comuni — applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego.

Elementi di fisica: cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni generali di idrostatica — peso specifico — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — effetti del calore sui corpi — termometri — cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

Nozioni di cultura professionale:

a) nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da riconoscere praticamente su un disegno completo di costruzione;

b) dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata, stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della carena, del galleggiamento e della sezione maestra: computo pratico dei suddetti coefficienti;

c) piano di costruzione — tracciamento — quadernetto ed utensile per il tracciamento delle ordinate deviate — preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate — rilevamento dei quartaboni e tavolette relative;

d) legnami usati nella costruzione degli scafi di legno — legnami diritti e curvi — caratteri per riconoscere la buona qualità dei legnami — uso delle tabelle del R.I.N.A. per la assegnazione delle dimensioni dei legnami per le diverse strutture della nave;

e) chiglia — palelle — controchiglia — strutture delle costole e unione dei diversi pezzi — ruote di prora e apostoli — ossatura della parte poppiera — dritto e controdritto di poppa — massiccio — scalmi — struttura della poppa per un bastimento ad elica — disposizioni delle palelle del paramezzale — sopraparamezzale e chiglia — ponti e boccaporti — bagli — trincarino — dormienti — serrette — serrettoni — paglioli — fasciami — perni e chiodi — caviglie — calafaggio e impeciatura — foderatura della carena — timone;

f) alberatura e attrezzatura;

g) sistemazione generale dell'apparato motore — fondazione e servizi ausiliari;

h) lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname;

i) scalo di varo ed alaggio — pendenza relativa — avanscali — parti dello scafo più efficaci contro l'inarcamento della chiglia — invasatura e varo della nave.

ALLEGATO E

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER UFFICIALE MACCHINISTA NAVI TRAGHETTO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema relativo al programma di macchine svolto negli Istituti nautici (Sez. macchinisti).

II. — PROVA GRAFICA

Rilievo dal vero e disegno quotato di parti di macchine.

III. — PROVA PRATICA

Programma di misure elettriche (esercitazioni di officina).

IV. — PROVA ORALE

sulle seguenti materie:

Macchine:

Lavoro e sue unità di misura. Proprietà fisiche del vapore d'acqua.

La combustione. Combustibili solidi e liquidi. Focolari. Polverizzatori. Tiraggio.

Le caldaie marine. Accessori. Tubolature di vapore. Proporzionamento delle caldaie. Rendimento. Condensatori. Economizzatori.

Cicli termici. Indicatori di pressione.

Macchine alternative e turbine. Cicli termodinamici. Rendimenti.

Motori endotermici alternativi e tipo turbo.

Propulsori a passo fisso e variabile. Propulsori ausiliari. Forze agenti sull'albero motore. Inversione del moto.

Macchinari ausiliari per il servizio dell'apparato motore. Pompe.

Macchine frigorifere.

Esercizio degli apparati motori. Diesel e Turbo.

La lubrificazione nella propulsione navale.

Elementi di costruzione navale:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni. Piano di costruzione.

Dislocamento. Coefficienti di finezza. Scala di solidità. Scala delle immersioni. Bordo libero di pieno carico. Stazzatura.

Stabilità statica e dinamica.

Diagrammi della carena e loro uso. Oscillazioni delle navi.

Navi di legno. Scafi metallici.

Sistemi di costruzione. Manutenzione delle navi.

Varo.

Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento. Ventilazione. Celle frigorifere. Servizi d'incendio e di sentina.

Raddobbo delle navi.

Elettrotecnica:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano. Intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule) e loro applicazioni. Effetti chimici della corrente; pile; accumulatori.

Campo magnetico prodotto da una corrente: applicazioni più comuni.

Azioni elettrodinamiche. Leggi dell'induzione elettromagnetica.

Correnti alternate: monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche dei circuiti a corrente alternata.

Descrizione e funzionamento delle macchine generatrici a corrente continua ed alternata e dei motori, trasformatori statici, convertitori, ecc.; guasti più comuni del macchinario elettrico e modo di riconoscerli e ripararli.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme dell'A.E.I. per gli impianti di bordo.

Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo e proiettori. Principali sistemi celeri di telegrafia. Impianti telefonici.

Tubi a gas e tubi a vuoto. Valvole termoioniche. Semiconduttori. Diodi e transistor.

Produzione e rivelazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Televisione. Radiogoniometro. Radio di navigazione. Radioassistenza alla navigazione (DECCA-LORAN), ecc.).

Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia.

Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

ALLEGATO F

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER MOTORISTA NAVI TRAGHETTO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II. — PROVA GRAFICA

Disegno dal vero di parti di meccanismo.

III. — PROVA PRATICA

Esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di quello di tornitore, a scelta del candidato.

IV. — PROVA ORALE

sulle seguenti materie:

1) *Matematica elementare* - Prime 4 operazioni con numeri interi e decimali - frazioni ordinarie - sistema metrico decimale - rapporti e proporzioni - misure delle principali superfici piane - volumi dei solidi più comuni - applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego - uso delle tabelle dei manuali.

2) *Elementi di fisica* - Cenni sulle proprietà generali dei corpi - nozioni elementari di idrostatica - peso specifico - aerometri - principio dei vasi comunicanti - sifoni - barometri - manometri - pompe a stantuffo - pompe centrifughe - ventilatori - effetti del calore sui corpi - termometri - pirometri - cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3) *Elementi di chimica* - Cenni elementari sui corpi semplici e composti - miscugli e leghe.

4) *Elementi di meccanica* - Forze e loro composizione nei casi più semplici - dinamometri - gravità terrestre - centro di gravità - lavoro meccanico - unità di lavoro e di potenza - macchine semplici.

5) *Nozioni di cultura tecnica*:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge - ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri - dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano - come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi - lubrificanti - precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi - estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore; vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione - valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna.

Motori a scoppio

Composizione generale di un motore - generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi - ciclo di lavoro - diagrammi di lavoro - potenza - cilindri - stantuffo - biella - albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata - carburatore - magnete - silenziatore - invertitore di marcia - cuscinetti comuni e reggispinta - sistema di refrigerazione.

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - loro registrazioni nei riguardi della accensione e carburazione - irregolarità - avarie di funzionamento e cure per evitarle - casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzioni e verifiche a motore spento.

Motori a combustione graduale.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - polverizzatori - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa lavaggio -

pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale - verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole - visita - rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori - precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo - verifiche periodiche.

l) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

ALLEGATO *G*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER ELETTRICISTA NAVI TRAGHETTO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II. — PROVA GRAFICA

Disegno a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di parti di meccanismo.

III. — PROVA PRATICA

Esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di elettricista.

IV. — PROVA ORALE

sulle seguenti materie:

1) *Matematica*: prime quattro operazioni con numeri interi e decimali - frazioni ordinarie e operazioni su di esse - sistema metrico decimale - rapporti e proporzioni - misura delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni - applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego - uso delle tabelle dei manuali.

2) *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi - nozioni elementari di idrostatica - peso specifico - aerometri - principio dei vasi comunicanti - sifoni - barometri - manometri ventilatori - termometri - pirometri.

3) *Elementi di chimica*: cenni elementari sui corpi semplici e composti - miscugli e leghe.

4) *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici - dinamometri - macchine semplici - organi di trasmissione e di trasformazione del movimento - lavoro meccanico - unità di lavoro e di potenza.

5) *Elettricità e magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica - corpi conduttori ed isolanti - massa e densità elettrica - potenziale elettrico - condensatori - scariche elettriche - scariche nei gas rarefatti;

b) elettrodinamica: corrente elettrica - misure della intensità della corrente elettrica - resistenza e conduttanza elettrica: unità delle stesse - calcolo della resistenza di un conduttore - resistenza in serie ed in parallelo - differenza di potenziale: unità - caduta di tensione - leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule - effetti della corrente - elettrolisi - pile voltaiche - pile termoelettriche - pirometri - accumulatori;

c) magnetismo ed elettromagnetismo - magneti permanenti e temporanei - spettro magnetico - linea di forza - campo magnetico - flusso magnetico - permeabilità magnetica - campo magnetico prodotto da una corrente - solenoide - elettromagnete - magnetismo residuo - forza coercitiva - isteresi;

d) induzione elettromagnetica: leggi dell'induzione elettromagnetica - correnti di Faucault - autoinduzione - mutua induzione;

e) correnti alternate: rappresentazione grafica delle correnti alternate: ampiezza, periodo frequenza, frequenze industriali - valore efficace di una corrente alternata: sua determinazione - valore efficace di una tensione alternata: sua determinazione - autoinduzione - circuiti a corrente alternata - impedenza - resistenza induttiva - potenza di una corrente alternata - fattore di potenza - sistemi bifase e trifase - campo magnetico rotante;

f) unità di misura, strumenti di misura e misurazioni elettriche - unità fondamentale e unità pratiche - classificazione degli strumenti di misura - tipi e caratteristiche degli strumenti.

6) *Nozioni di cultura tecnica*:

a) pile ed accumulatori;

b) apparecchi di manovra di regolazione e di protezione, interruttori per bassa ed alta tensione, reostati, avviatori, regolatori, regolatori automatici, valvole, apparecchi automatici di protezione;

c) macchine elettriche - dinamo - alternatori - parallelo di dinamo e di alternatori - trasformatori - convertitori - raddrizzatori - motori elettrici a corrente continua - motori elettrici a corrente alternata - potenza e rendimento delle macchine elettriche;

d) impianti di produzione di trasporto e di distribuzione di energia elettrica - centrali idroelettriche e termoelettriche - condutture elettriche e loro calcolo;

e) impianti di illuminazione e di riscaldamento elettrico - forni elettrici - luce fluorescente: proiettori;

f) propulsione elettrica di navi: cenni di trazione elettrica tranviaria e ferroviaria;

g) applicazioni elettrochimiche: galvanoplastica, galvanostesia: nichelatura, ramatura, argentatura, cromatura;

h) segnalazioni e comunicazioni elettriche: suonerie, cenni sugli impianti telegrafici e radio telegrafici - generalità sugli impianti telefonici - descrizione degli apparecchi telefonici - vari tipi di apparecchi telefonici - centralini telefonici - manutenzione degli apparecchi telefonici - guasti più comuni degli apparecchi e centralini telefonici;

i) norme e prove di collaudo delle macchine elettriche - norme dell'Associazione elettrotecnica italiana sugli impianti elettrici di bordo - precauzione da osservarsi nell'esercizio degli impianti elettrici - primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

l) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista: loro difetti più frequenti e modo di accertarli - attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali;

m) interpretazione di schemi e disegni.

ALLEGATO *H*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER CARBONAIO NAVI TRAGHETTO

I. — PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema da servire come saggio di composizione italiana.

II. — PROVA ORALE

1) *Lettura corrente*: di qualche brano e spiegazione delle cose lette.

2) *Nozioni di aritmetica*: le quattro operazioni con numeri interi e decimali - sistema metrico decimale.

ALLEGATO *I*

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

(per i soli candidati ai concorsi a posti di ufficiale navale e ufficiale macchinista).

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca) consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(1471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 397), con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italian, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Massafra dott. Giovanbattista, provveditore agli studi, presidente;
De Rosa dott. Luciano, vice provveditore agli studi;
Calogero dott. Natale, vice provveditore agli studi;
Franzone dott. Antonino, vice provveditore agli studi;
Moscardino dott. Mario, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Ivagnes Andrea, primo segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero, per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Registro n. 99, *foglio n.* 299

(1343)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 392), con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Vestri dott. Aldo, provveditore agli studi, presidente;
Usai dott. Faustino, vice provveditore agli studi;
Barbarino dott. Santo Emanuele, vice provveditore agli studi;
Pellegrini dott. Galdino Ugo, vice provveditore agli studi;
Ferrante dott. Michele, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al rag. Cologna Giovanni Battista, direttore di ragioneria di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in lire 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero, per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Registro n. 99, *foglio n.* 295

(1344)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2570 del 22 maggio 1965, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Umbertide;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:
Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:
Piazzi dott. Carlo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Seppilli prof. Alessandro, docente d'igiene nell'Università di Perugia;
Dessy prof. Giuseppe, libero docente in patologia e clinica medica nell'Università di Perugia;
Barro dott. Gianni, ufficiale sanitario capo di ufficio sanitario comunale.

Segretario:
Gagliardi dott. Girolamo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Perugia, presso l'Istituto di igiene dell'Università ed inizierà i suoi lavori il 26 marzo 1966, alle ore 11, semprechè sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo della Prefettura di Perugia e all'albo del comune di Umbertide.

Perugia, addì 1° febbraio 1966

Il medico provinciale: SIGGIA

(1527)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.